

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1964)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1962 (V. Stampato n. 3337)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1962*

Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne
l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del Genio civile

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Agli assistenti del Corpo del Genio civile incaricati della sorveglianza continuativa dei lavori che si svolgono fuori dell'abituale residenza di servizio è concessa, per ogni giorno lavorativo, una indennità pari ad un sesto di quella prevista dalla tabella C

allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità supplementare prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291.

Detta indennità, non cumulabile col trattamento di missione e non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, non spetta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Art. 2.

Agli assistenti incaricati della sorveglianza di più lavori che si eseguono in località diverse compete la normale indennità di trasferta. Il relativo diritto sorge con il verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, per la corrispondenza della indennità di trasferta agli impiegati dello Stato.

Art. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 sarà corrisposta a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici relativi alle indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale ed alla conseguente maggiore spesa si provvederà con i normali stanziamenti di detti capitoli.